



Pescare in provincia di Brescia 2017



a cura della
**Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca
dell'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia**

aggiornamento febbraio 2017

INDICE

Premessa	pag. 03
Licenza di pesca	pag. 04
Classificazione delle acque	pag. 05
Pesca nel Lago di Garda	pag. 06
Periodi di divieto e misure minime Lago di Garda	pag. 08
Pesca nel Lago d'Iseo	pag. 10
Periodi di divieto e misure minime Lago d'Iseo	pag. 11
Pesca nel Lago d'Idro	pag. 13
Periodi di divieto e misure minime Lago d'Idro	pag. 14
Pesca nelle acque di tipo B	pag. 16
Pesca nelle acque di tipo C	pag. 17
Periodi di divieto e misure minime Acque B e C	pag. 18
Pesca nel Fiume Oglio sub lacuale	pag. 19
Periodi di divieto e misure minime Fiume Oglio	pag. 20
Zone No Kill	pag. 21
Tesserino segna catture nelle zone No Kill	pag. 22
Zone di pesca invernale	pag. 24
Pesca dilettantistica da natante	pag. 24
Lagheti di pesca sportiva	pag. 24
Pesca subacquea	pag. 25
Cartografia delle zone di pesca subacquea	pag. 26
Gare di pesca	pag. 29
Campi di gara permanenti	pag. 29
Informazioni in breve:	
Specie ittiche vietate	pag. 33
Quantità massima di cattura della fauna ittica	pag. 34
Pesca notturna	pag. 34
Esche e pasture	pag. 35
Legge regionale 31/2008 - TITOLO IX	pag. 36
<i>Associazioni piscatorie qualificate art. 136</i>	pag. 39
<i>Licenze di pesca art. 144</i>	pag. 47
<i>Divieti art. 146</i>	pag. 48
<i>Sanzioni art. 147</i>	pag. 49
Orari di sportello, indirizzi, pec, recapiti mail e telefonici	pag. 03
di Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca Ufficio Territoriale di Brescia	pag. 55

Premessa

Questo vademecum, rivolto ai pescatori dilettanti che frequentano le acque del territorio bresciano, tiene conto delle novità introdotte dalla normativa regionale.

A partire dall'1 aprile 2016 le funzioni in materia della pesca e di tutela della fauna ittica sono state trasferite a Regione Lombardia. Tutte le attività e i servizi ai pescatori fanno ora capo alla **Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Ufficio territoriale di Brescia in Via Dalmazia 92/94, 25125 Brescia.**

Orari di sportello:

- dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30;
- il venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

Per informazioni:

- emanuela_massari@regione.lombardia.it - 030 3462345;
- pierluigi_busato@regione.lombardia.it - 030 3462318;
- fax: 030 347199;
- pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it;
- mail: utrbrescia@regione.lombardia.it

La pesca nelle acque interne lombarde è disciplinata dal titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, il cui testo aggiornato si trova in appendice.

Le regole per pescare nelle acque che ricadono nel territorio bresciano sono indicate nel Piano ittico provinciale approvato nel 2012, che contiene la classificazione delle acque ai fini della pesca, l'indicazione delle zone di pesca subacquea, delle zone di pesca "prendi e rilascia", i tratti destinati alle gare di pesca, alla pesca da natante, le zone di salvaguardia ittica e molte altre indicazioni relative alla tutela della fauna ittica.

Nei bacini lacustri del lago di Garda e del lago d'Iseo sono vigenti, rispettivamente, il regolamento regionale 5/2013 ed il regolamento interprovinciale 38/2013. La pesca nel lago di Garda si svolge in sponda bresciana e veneta rispettando le stesse disposizioni, così per il lago d'Iseo il regolamento è unitario su tutto il bacino.

Per il fiume Oglio sub lacuale, nel tratto che fa da confine tra le province di Brescia e Bergamo, vige il regolamento di pesca unitario approvato nel 2006.

Allo scopo di rendere più agevole la lettura delle disposizioni si è ritenuto utile riportare la normativa suddividendola per i diversi ambienti dove si vuole esercitare la pesca, ed elencandola per tematiche di rapida consultazione.

Licenza di pesca dilettantistica

La licenza di pesca dilettantistica di tipo B ha durata **annuale** ed autorizza i **cittadini italiani e stranieri** alla pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti dalla normativa regionale e alla pesca subacquea nei tratti lacuali individuati nel piano ittico.

E' costituita **unicamente dalla ricevuata del versamento della tassa annuale di concessione regionale di € 23,00** da esibirsi insieme ad un documento di identità.

La tassa di concessione regionale può essere versata in uno dei seguenti modi:

VERSAMENTO BANCARIO

codice IBAN: IT95 D030 6909 7901 0000 0300 047 intestato a REGIONE LOMBARDIA

Codice SWIFT o BIT per pagamenti da conti esteri: BCITITMM

VERSAMENTO POSTALE

c/c postale n. 25911207 intestato a REGIONE LOMBARDIA –

Nella causale di versamento occorre indicare "*Tassa pesca - licenza tipo A o B - Codice direzione generale di riferimento: M1*", i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

Per aggiornamenti sulle modalità di pagamento è opportuno consultare il sito di Regione Lombardia al seguente link:

<http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/tributi-e-canoni/tassa-licenza-caccia-pesca/tassa-licenza-caccia-pesca>

cliccare poi sulla sezione "**come accedere**"; per accedere al portale utilizzare il browser Chrome (utilizzando Explorer non è visibile).

La licenza unica di tipo B vale anche per gli stranieri e per i cittadini italiani provenienti da fuori provincia e sprovvisti di licenza di pesca B, mentre **non è più previsto il permesso turistico**.

Sono **esentati dal versamento** i residenti nel territorio italiano di età inferiore a 18 anni o superiore a 65 e i portatori di handicap di cui all'art. 3 della Legge 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni, purché esercitino la pesca con l'uso della sola canna (nel numero di canne da pesca ammesse per ciascun corpo idrico) con o senza mulinello e armata con uno o più ami.

La licenza è valida per pescare nelle acque libere da vincoli. Nel caso di acque in concessione o di diritti esclusivi di pesca, oltre al possesso della licenza, devono essere rispettate le modalità di accesso previste dai concessionari o dai titolari.

Classificazione delle acque

Le acque della provincia di Brescia, ai fini della pesca, sono così classificate dal Piano Ittico Provinciale:

Acque di tipo A:

Lago di Garda
Lago di Iseo (il cui confine a sud con il Fiume Oglio è il ponte Paratico-Sarnico)
Lago d'Idro

Acque di tipo B:

Valle Camonica: Fiume Oglio con tutti i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (ad eccezione del lago Moro)
Sebino: affluenti del lago d'Iseo
Valle Trompia: Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezze (confluenza torrente Redocla compreso)
Valle Sabbia: Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino a Vobarno e suoi affluenti sino a Gavardo
Alto Garda: affluenti del lago di Garda a monte di Salo' (ad eccezione del lago di Valvestino).

Acque di tipo C:

Sono acque di tipo C tutte le restanti che non sono state classificate di tipo A o di tipo B, compreso il Lago Moro e il lago di Valvestino.



Pesca nelle acque di tipo A

LAGO DI GARDA

Per il lago di Garda vige il regolamento regionale 9.12.2013 n. 5, di seguito le tematiche trattate dal regolamento.

Orari di pesca

La pesca dilettantistica è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto per la pesca notturna. La pesca dilettantistica all'agone, dall'1 giugno al 31 luglio è consentita sino alle ore 21.30 nel rispetto dei periodi di cattura della specie.

Pesca dilettantistica dalla riva

È consentita con i seguenti mezzi e modi:

a) massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali salvo quanto previsto per le lettere b) e c);

b) per la pesca del coregone lavarello è consentito l'uso di non più di due canne per pescatore con un massimo di 10 ami complessivi. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato dal 15 novembre al 15 gennaio. E' sempre vietato il suo uso a traina;

c) per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette. Il suo utilizzo è vietato dal 15 maggio al 30 giugno. **Questo attrezzo è attualmente vietato per tutta la durata del divieto assoluto di pesca all'alborella e cioè sino al 30.6.2017;**

d) bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, nel rispetto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche e durante gli orari diurni previsti per la pesca dilettantistica, con il divieto assoluto di utilizzo dal 05.06 al 25.07. È sempre vietato il sistema a teleferica;

e) guadino e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

Durante il periodo di divieto di pesca all'agone è vietato l'utilizzo dell'amettiera (camolera) per agoni.

Pesca dilettantistica da natante

Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittiogenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. La pesca dilettantistica da natante oltre ad essere consentita con i mezzi e nei modi indicati per la pesca dilettantistica da riva, è consentita con l'uso di 3 tirlindane per ogni imbarcazione nei seguenti modi e tempi:

a) tirlindana da carpione (dindana o matros). **Questo attrezzo è attualmente vietato per tutta la durata del divieto assoluto di pesca al Carpione e cioè sino al 13 novembre 2020;**

b) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale, fatto salvo quanto di seguito stabilito. Dal 15 ottobre al 15 gennaio è consentito solo l'utilizzo di un attrezzo costituito da un unico filo di bava della lunghezza massima di 80 metri, dotato di non più di tre

rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale e comunque in presenza di fondali di profondità minore di 30 metri;

c) "filagnino": attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50 m, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio.

Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è vietato l'uso di qualsiasi tipo di tirlindana ad una distanza inferiore a 300 m dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiungente Punta San Vigilio - Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente dell'onda a valle dello stesso limite e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 m.

E' consentita la traina di non più di tre tirlindane per barca, sia in modo separato, sia collegate tra loro in parallelo ad un unico cordino di tessuto. Ogni tirlindana (esclusa quella trainata singolarmente) deve essere legata ad un singolo galleggiante posto lungo il cordino; le dimensioni di ciascuna tirlindana vengono rilevate a partire dal pelo dell'acqua. Per il cordino, lungo il quale sono legate le singole tirlindane, non è prevista alcuna lunghezza massima. È vietata la traina di due o più tirlindane unite allo stesso cordino;

Pesca notturna

È consentita solo da riva con l'utilizzo della canna (massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali) limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi ed alla bottatrice.

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare e trattenere più di:

- 10 capi di coregone lavarello,
- 5 capi di trota spp (tutte le specie);
- 2 capi di luccio;
- 20 capi di pesce persico.

Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

Uso di esche e pasture

È consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali ad esclusione del sangue solido e delle interiora di animali. E' vietato utilizzare come esca soggetti appartenenti alla specie anguilla europea o le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago o le specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura.

Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata non più di un chilogrammo di larve di mosca carnaria e non più di due chilogrammi di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria fatta eccezione nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e dalle ore 9.00 alle ore 19.00 nel quale il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un chilogrammo e non più di cento grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

I limiti di quantità di pastura, escluse le larve di mosca carnaria (bigattino), si riferiscono alla pastura asciutta: per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi.

È vietato pasturare con prodotti chimici, con il sangue solido o liquido o con interiora di animali. È vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo

di rifiuto nel lago.

Zone con limitazione all'esercizio della pesca

Dall'1 febbraio al 30 aprile nelle zone sotto indicate è vietata la pesca dalla riva sino ad una profondità dell'acqua di 20 m:

- da Punta San Sivino in Comune di Manerba alla località Rocchetta in Comune di Padenghe;
- dal porticciolo "la zattera" in Desenzano (località Rivoltella) sino a Villa dei Pioppi a Sirmione.

Periodi di divieto e misure minime di cattura

I periodi di divieto di cattura della fauna ittica hanno inizio alle ore 12 del primo giorno indicato e terminano alle ore 12 dell'ultimo giorno.

La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate in tabella sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm.

Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità della coda (telson).

E' sempre vietata la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*); è consentita, senza limitazione di taglia e periodo, la cattura delle specie alloctone di gambero d'acqua dolce.

Il pesce catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimpresso in acqua.

Lago di Garda – Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Specie ittica	Misura min. cm	Periodo di divieto di cattura	
Agone <i>Alosa fallax</i> *	15	dal 01/06* dal 05/06 dal 01/07	al 31/07* al 10/06 al 06/07
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	dal 05/06	al 25/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	30	dal 01/05	al 15/06
Coregone lavarello <i>Coregonus lavaretus</i>	30	dal 15/11	al 15/01
Luccio <i>Esox lucius</i>	50	dal 22/02	al 15/04
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	18	dal 15/04	al 15/05
Persico trota <i>Micripterus salmoides</i>	26	dal 01/05	al 15/06
Tinca <i>Tinca tinca</i>	25	dal 05/06	al 25/06
Trota lacustre e fario <i>Salmo trutta</i>	40	dal 15/10	al 15/01
*Agone Dal 1 giugno al 31 luglio è vietata la pesca dilettantistica dell'agone dalle ore 12 del lunedì alle ore 12 del martedì e dalle ore 12 del mercoledì alle ore 12 del giovedì			

Lago di Garda – Specie ittiche vietate	
Alborella <i>Alburnus alburnus</i>	DIVETO DI PESCA
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	DIVIETO DI PESCA
Carpione <i>Salmo carpio</i>	DIVIETO DI PESCA

Modi di pesca vietati

È vietato:

- l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 100 dagli impianti ittiogenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca;
- usare materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal regolamento;
- apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione;
- usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
- pescare con le mani;
- estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti;
- detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al regolamento regionale 5/2013.

LAGO D'ISEO

Per la pesca nelle acque del lago d'Iseo vige il regolamento interprovinciale del 26 settembre 2013 n. 38

Orari di pesca

Nel lago d'Iseo, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno. È sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- esclusivamente per la pesca al coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
- per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di 1 sola canna-lenza con o senza mulinello armata con lanzettiera con massimo di 15 lanzette.

La lanzettiera è vietata per tutta la durata del divieto assoluto di pesca dell'alborella e cioè sino al 15.7.2017

- tirlindana o timoniera a più ami o cucchiari specialmente usata per la pesca della trota, del salmerino e del cavedano, nella misura di 1 attrezzo per pescatore; è vietata nel periodo di divieto del salmerino e della trota;
- tirlindana o timoniera a un amo o cucchiaino specialmente usata per la pesca del luccio e del persico reale nella misura di 1 attrezzo per pescatore vietata nel periodo di divieto del luccio e del persico reale;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a mm 10 montata su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto. E' vietato l'uso nel periodo di divieto di pesca dell'Agone e del Coregone.

Per tutta la durata del divieto assoluto di pesca dell'alborella e cioè sino al 15.7.2017 è vietato utilizzare la bilancia con maglia inferiore a mm 25

Per il solo censuario di Monteisola ai pescatori residenti è consentito l'uso della spaderna nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno. L'attrezzo è vietato durante il periodo di divieto di pesca dell'anguilla.

Esche e pasture

Per la pesca con l'esca viva è consentito solo l'uso di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino. E' vietato detenere per la pastura e come esca un quantitativo superiore a 500 gr di larva di mosca carnaria. E' vietato utilizzare come esca il sangue solido. E' vietato pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche.

Pesca notturna

È consentita la pesca notturna all'anguilla, alla carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto. Al fine del contenimento del siluro è fatto obbligo di trattenere e sopprimere tutti gli esemplari catturati.

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini ad eccezione del coregone, il cui limite di cattura è fissato in n. 10 capi, con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;
- b) 2 capi di luccio;
- c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso di cui alla lettera c) può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni. Al raggiungimento del limite numerico e di peso dei capi consentiti è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca

Periodi di divieto e misure minime di cattura

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Lago d'Iseo – Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Specie ittica	Misura min. cm	Periodo di divieto di cattura	
Agone <i>Alosa fallax</i>	15	dal 15/05	al 15/06
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	50	dal 01/10	al 31/12
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	25	dal 20/05	al 20/06
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	dal 01/06	al 30/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	25	dal 20/05	al 20/06
Coregone lavarello <i>Coregonus lavaretus</i>	30	dal 01/11	al 15/01
Luccio <i>Esox lucius</i>	45	dal 01/03	al 30/04
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	16	dal 01/04	al 15/05
Persico trota <i>Micripterus salmoides</i>	22	dal 01/05	al 15/06
Pigo <i>Rutilus pigus</i>	30	dal 20/04	al 20/05
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i>	30	dal 01/12	al 20/01
Temolo <i>Thimallus thimallus</i>	35	dal 15/12	al 30/04
Tinca <i>Tinca tinca</i>	25	dal 15/05	al 30/06
Trota lacustre e fario <i>Salmo trutta</i>	30	dal 01/12	al 20/01
Trota marmorata <i>Salmo trutta</i>	40	dal 01/12	al 20/01

Lago d'Iseo – Specie ittiche vietate	
Alborella <i>Alburnus alburnus</i>	DIVETO DI PESCA

Zone di tutela Lago d'Iseo

Versione 24 febbraio 2017

Da 1 dicembre al 31 gennaio la pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di 3 ami e con una distanza di rispetto di 250 m da riva nelle seguenti zone:

MONTEISOLA: Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano.

MARONE: Dalla galleria Colombrì in località Vello (inizio pista ciclopedonale del Sebino) fino alla località Calchera

PISOGNE: Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località Govine davanti al Cavallo di Troia.

Per tutto l'anno la pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di 3 ami e con una distanza di rispetto di 30 m da riva nelle seguenti zone:

ISEO: Zona denominata "Lamette" dal confine con la Riserva naturale alla punta est dell'ospedale civile;

MARONE: Dalla località Calchera prima dell'abitato di Marone fino all'inizio del Porto nuovo di Marone;

PISOGNE: Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa Volpino

LAGO D'IDRO

La regolamentazione di pesca nel lago d'Idro è contenuta nel piano ittico provinciale del 2012

Orari di pesca

Nel lago d'Idro, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno, fatta eccezione per la parte nord del lago ricadente nei confini amministrativi del Comune di Bagolino dove vigono le limitazioni sotto riportate.

La pesca è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali;

Nel lago d'Idro è vietato pescare con il bilancino e la lanzettera

Pesca notturna

E' consentita la pesca notturna all'anguilla, al siluro e alla carpa attraverso la tecnica nota come carpfishing

Pesca nella zona nord del lago

Nella zona a nord del lago entro i confini amministrativi del Comune di Bagolino, la pesca è consentita con i soli mezzi di pesca dilettantistica.

Pesca dilettantistica da riva: La pesca da riva è vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.

Pesca dilettantistica da natante: La pesca da natante è sempre vietata ad un distanza inferiore a 30 metri da riva e nella zona antistante la foce del fiume Chiese. La pesca da natante è vietata da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di marzo.

Zone di divieto di posa di attrezzi di pesca professionale

Dall'1 aprile al 15 giugno è vietato collocare attrezzi di pesca professionale per una distanza di 30 metri dal battente dell'onda nelle seguenti zone:

IDRO Tutto il promontorio del Rio Vantone, dal confine nord al confine sud dei camping;

IDRO Dalla località Busetta fino al Porto Parole

IDRO Dall'imbocco della galleria in località "Tre capitelli" sino alla foce del torrente Neco nella frazione Crone

ANFO Dal porto di Anfo sino al molo del circolo velico

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini ad eccezione del coregone il cui limite di cattura è fissato in 10 capi) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;

b) 2 capi di luccio;

c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

E'limitata ad 1 kg la quantità di cattura di vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

Periodi di divieto e misure minime di cattura

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Lago d'Idro – Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Specie ittica	Misura min. cm	Periodo di divieto di cattura	
Agone <i>Alosa fallax</i>	15	dal 15/05	al 15/06
Anguilla - <i>Anguilla anguilla</i>	50	dal 01/10	al 31/12
Barbo - <i>Barbus plebejus</i>	30	dal 20/05	al 20/06
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	dal 20/05	al 30/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	25	dal 15/05	al 15/06
Coregone lavarello <i>Coregonus lavaretus</i>	30	dal 01/12	al 15/01
Luccio <i>Esox lucius</i>	40	dal 01/03	al 15/04
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	18	dal 01/04	al 30/05
Persico trota <i>Micripterus salmoides</i>	30	dal 01/05	al 15/06
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i>	30	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Tinca <i>Tinca tinca</i>	30	dal 20/05	al 30/06
Trota lacustre e fario <i>Salmo trutta</i>	40	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota marmorata e ibridi <i>Salmo trutta</i>	40	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota iridea <i>Onchorhynchus mykiss</i>	18	-	-

Lago d'Idro – Specie ittiche vietate	
Alborella (<i>Alburnus alburnus</i>); barbo canino (<i>barbus meridionalis</i>); cobite (<i>Cobitis taenia</i>); cobite mascherato (<i>Sabanejewia l.</i>); ghiozzo padano (<i>Padagogobius martensii</i>); lampreda padana (<i>Lethenteron zanandreaei</i>); lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); panzarolo (<i>Orsinis gobius punctatissimus</i>); pigo (<i>Rutilus pigus</i>); savetta (<i>Chondrostoma soetta</i>); scazzone (<i>Cottus gobio</i>); spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>); triotto (<i>Rutilus erythrophthalmus</i>).	DIVETO DI PESCA

Esche e pasture

Per la pesca con l'esca viva è consentito solo l'uso di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino. E' vietato detenere per la pastura e come esca un quantitativo superiore a 500 gr di larva di mosca carnaria. E' vietato utilizzare come esca il sangue solido. E' vietato pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche.

PESCA NELLE ACQUE DI TIPO B

La pesca nelle acque di tipo B è indicata all'art. 4 del regolamento regionale 9/2003. Il piano ittico provinciale ha fissato ulteriori limitazioni.

Nelle acque di tipo B la pesca ad ogni specie ittica E' VIETATA da un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ad un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio

Orari di pesca

Nelle acque di tipo B, fermo restando il periodo annuale di divieto di pesca, la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Mezzi di pesca

La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata esclusivamente con l'uso di una sola canna da pesca per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

E' vietata la pesca con il piombo terminale (camolera):

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto camolera
Fiume Chiese	tratto immissario del Lago d'Idro	Sempre
Fiume Chiese	Dall'uscita del lago d'Idro sino al confine con le acque C	Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile
Fiume Oglio	Dallo sbarramento di Cedegolo all'immissione nel lago d'Iseo	Dal 15 dicembre al 30 aprile

Quantità di cattura della fauna ittica

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del R.R. 9/2003, per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini) con il limite tassativo di:

a) 1 capo di trota marmorata; 2 capi di temolo

b) 2 capi di luccio

c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

E' limitata ad 1 kg la quantità di cattura di vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

Divieti particolari

Nelle acque di tipo B è vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria, pasturare in qualsiasi forma, pescare dai ponti. E' consentito l'utilizzo di esche vive solo se di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino in cui si intende praticare la pesca.

PESCA NELLE ACQUE DI TIPO C

La regolamentazione di pesca nelle acque di tipo C è contenuta nel Piano ittico provinciale

Orari di pesca

Nelle acque di tipo C la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Nelle acque di tipo C, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei seguenti tratti dove vige **il divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio: FIUME CHIESE tra i Comuni di Vobarno e Gavardo; LAGO DI VALVESTINO nei Comuni di Gargnano e Valvestino**

Mezzi di pesca

La pesca dilettantistica è consentita con i seguenti mezzi:

- canna lenza, con o senza mulinello con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 con maglie non inferiori a mm 10, montata su palo di manovra, con utilizzo consentito solo da riva a piede asciutto;
- un utilizzo massimo di tre canne lenza occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.

Esche e pasture

Per la pesca con l'esca viva è consentito solo l'uso di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino. E' vietato detenere per la pastura e come esca un quantitativo superiore a 500 gr di larva di mosca carnaria. E' vietato utilizzare come esca il sangue solido. E' vietato pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche

E' vietata la pesca con il piombo terminale:

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto camolera
Fiume Chiese	Tratto tra Vobarno e Gavardo	Dalla prima domenica di ottobre al 30 aprile
Fiume Chiese	Da Gavardo a Bedizzole località Bettoletto	Dal 15 dicembre al 30 aprile

E' vietata la pasturazione:

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto di pasturazione
Lago Valvestino	Gargnano e Valvestino	Tutto l'anno
Fiume Chiese	Da Vobarno (inizio acque C a Bedizzole in loc. Bettoletto	Tutto l'anno

E' vietato l'uso della larva di mosca carnaria:

Corso d'acqua	Confini	Periodo di divieto larva mosca carnaria
Fiume Chiese	Vobarno: dal confine tra le acque B e C fino alla galleria vecchia	Tutto l'anno
Fiume Chiese	Gavardo: dalla località Molino al ponte al centro del paese	Tutto l'anno
Fiume Chiese	Villanuova S.C.: in tutto il territorio del comune escluso campo gara	Tutto l'anno

Pesca notturna

È consentita la pesca notturna limitatamente all'anguilla, al siluro e alla carpa attraverso la tecnica nota come carpfishing

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie e salmerini) con il limite tassativo di:

- 1 capo di trota marmorata

- 2 capi di temolo

b) 2 capi di luccio

c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

E'limitata ad 1 kg la quantità di cattura di vairone (*Leuciscus souffia*); gobione (*Gobio gobio*) e sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*).

Acque di tipo B e di tipo C - Periodi di divieto e misure minime di cattura

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

ACQUE DI TIPO B E C – Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Specie ittica	Misura min. cm	Periodo di divieto di cattura	
Agone <i>Alosa fallax</i>	15	dal 15/05	al 15/06
Anguilla - <i>Anguilla anguilla</i>	50	dal 01/10	al 31/12
Barbo - <i>Barbus plebejus</i>	25	dal 20/05	al 20/06
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	dal 15/05	al 30/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	25	dal 01/05	al 31/05
Coregone lavarello <i>Coregonus lavaretus</i>	30	dal 01/12	al 15/01
Luccio <i>Esox lucius</i>	45	dal 20/02	al 30/04
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	18	dal 05/04	al 20/05
Persico trota <i>Micripterus salmoides</i>	28	dal 15/04	al 31/05
Salmerino alpino <i>Salvelinus alpinus</i>	22	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Scardola <i>Scardinius erythrapthalmus</i>	-	dal 01/05	al 31/05
Temolo <i>Thimallus thimallus</i>	35	dal 15/12	al 30/04
Tinca <i>Tinca tinca</i>	25	dal 20/05	al 20/06
Trota lacustre e fario <i>Salmo trutta</i>	22	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota marmorata e ibridi <i>Salmo trutta</i>	40	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota iridea <i>Onchorhynchus mykiss</i>	18	-	-
Vairone <i>Leuciscus souffia</i>	-	dal 15/04	al 31/05
Acque di tipo B e C – Specie ittiche vietate			
Alborella <i>Alburnus alborella</i> ; barbo canino (<i>barbus meridionalis</i>); cobite (<i>Cobitis taenia</i>); cobite mascherato (<i>Sabanejewia l.</i>); ghiozzo padano (<i>Padagogivius martensii</i>); lampreda padana (<i>Lethenteron zanandreae</i>); lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); panzarolo (<i>Orsinis gobius punctatissimus</i>); pigo (<i>Rutilus pigus</i>); savetta (<i>Condrostoma soetta</i>); scazzone (<i>Cottus gobio</i>); spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>);triotto (<i>Rutilus Erythrophthalmus</i>).		DIVETO DI PESCA	

FIUME OGLIO SUBLACUALE

Per il fiume Oglio dalla sua uscita dal lago d'Iseo allo sbarramento di Isola Dovarese vige il regolamento provinciale 30 gennaio 2006 n. 3.

Mezzi di pesca

1) Canna lenza: con o senza mulinello con un massimo di cinque ami o altre esche artificiali o naturali. È consentito l'uso di un massimo di tre canne lenza poste in pesca in un tratto di riva non superiore a 10 metri;

2) Bilancia o bilancella: l'uso della bilancia è consentito nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il lato massimo della rete è di 1,5 m;

b) le maglie della rete non devono essere inferiori a 10 mm;

c) deve essere utilizzata esclusivamente a mano, mediante un palo di manovra di lunghezza massima di 10 m;

d) deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;

e) è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;

f) è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno - compresi tiranti laterali - ad eccezione della forcina (pendice antislittamento);

g) è ammesso l'ausilio della carrucola;

h) la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizza il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;

i) è vietato l'uso "guadando e ranzando";

j) l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;

k) è vietato l'uso della bilancia dal 1° maggio al 30 giugno;

l) è vietato pescare con la bilancia a meno di 40 metri da: ponti, sbarramenti, grate e paratoie, sbocchi delle centrali idroelettriche, dalle scale di monta e dalle cascate;

m) l'uso della bilancia è sempre vietato da natante, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.

3) Guadino da recupero: è consentito l'uso del guadino solo come mezzo ausiliario per il recupero del pesce catturato

4) Raffio: da usare esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del siluro già allamato.

Pesca da natante

È consentita esclusivamente di giorno con l'imbarcazione appoggiata alla sponda (o riva).

Esche e pasture: sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata di pesca; questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.

Pesca notturna: è praticabile da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba; è consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*) e pesce gatto.

È vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.

Quantità di cattura

Nel tratto di fiume Oglio dal Sebino allo sbarramento di Isola Dovarese per ogni giornata di pesca: trota marmorata e loro ibridi: 1 capo; temolo: 1 capo; luccio: 2 capi; persico reale: 15 capi; alborella, vairone e triotto: 3 kg complessivi

Periodi di divieto di cattura e misure minime

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

FIUME OGLIO DAL SEBINO ALLO SBARRAMENTO DI ISOLA DOVARESE – Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Specie ittiche	Misure minime cm	Periodi di divieto di cattura	
Alborella <i>Alburnus alburnus</i>	-	dal 15/05	al 15/06
Anguilla <i>Anguilla anguilla</i>	50	dal 01/10	al 31/12
Barbo <i>Barbus plebejus</i>	25	dal 20/05	al 20/06
Carpa <i>Cyprinus carpio</i>	30	dal 15/05	al 30/06
Cavedano <i>Leuciscus cephalus</i>	25	-	-
Cheppia o agone <i>Alosa fallax</i>	40	dal 01/05	al 30/06
Luccio <i>Esox lucius</i>	45	dal 01/01	al 15/04
Lucioperca <i>Stizosteidon lucioperca</i>	35	dal 01/04	al 30/05
Persico reale <i>Perca fluviatilis</i>	18	dal 01/04	al 15/05
Persico trota <i>Micropterus salmoides</i>	28	dal 01/05	al 30/06
Pigo <i>Rutilus pigus</i>	35	dal 20/04	al 20/05
Savetta <i>Chondrostoma saetta</i>	35	dal 20/04	al 20/05
Temolo <i>Thymallus thymallus</i>	35	dal 15/12	al 30/04
Tinca <i>Tinca tinca</i>	25	dal 15/05	al 30/06
Trota fario <i>Salmo trutta</i>	22	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota marmorata e ibridi <i>Salmo trutta</i>	40	dalla prima domenica di ottobre	all' ultima domenica di febbraio
Trota iridea <i>Oncorhynchus mykiss</i>	18	-	-
Vairone <i>Leuciscus Souffia</i>	-	dal 15/04	al 15/05

Fiume Oglio sublacuale – Specie ittiche vietate	
Barbo canino <i>Barbus meridionalis</i> Lasca <i>Chondrostoma genei</i>	DIVETO DI PESCA

ZONE DI PESCA "PRENDI E RILASCIA" O "NO KILL"

La regolamentazione di pesca nelle zone "Prendi e Rilascia o "no kill" è contenuta nel regolamento regionale 9/2003 e nel piano ittico provinciale.

La pesca "Prendi e rilascia" o "No Kill" in provincia di Brescia può essere praticata, in via esclusiva, in quattordici diversi tratti fluviali. Questi tratti sono a loro volta distinti in tre tipologie, in relazione al tipo di esca utilizzabile:

- Zone di pesca a mosca
- Zone di pesca con le esche artificiali
- Zone di pesca con tutte le esche consentite dalla normativa vigente

Nelle zone di pesca a mosca la pesca deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo armata con non più di tre mosche artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Anche nelle zone di pesca con le esche artificiali e in quelle con tutte le esche è obbligatorio l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, anche per la pesca a spinning.

È obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

Prima di esercitare la pesca, in queste zone è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Nella tabella seguente sono riportate le zone prendi e rilascia della provincia di Brescia ed i relativi tipi di esca:

ZONA	CORSO 'ACQUA	COMUNE	TIPO DI ESCA
01	Fiume Oglio	Veza d'Oglio	mosca
02	Fiume Oglio	Sonico – Malonno	tutte le esche
03	Fiume Oglio	Ceto – Cerveno	tutte le esche
04	Fiume Oglio	Darfo Boario Terme	artificiali
05	Fiume Oglio	Paratico	tutte le esche
06	Fiume Chiese	Sabbio Chiese	mosca
07	Fiume Chiese	Bedizzole	tutte le esche
08	Fiume Chiese	Calcinato	artificiali
09	Fiume Chiese	Calvisano	tutte le esche
10	Torrente Toscolano	Toscolano	artificiali
11	Fiume Chiese	Vestone	artificiali
12	Fiume Oglio	Rudiano	tutte le esche
13	Fiume Mella	Offlaga	tutte le esche
14	Torrente Dezzo	Angolo Terme	artificiali

Il tesserino segnacatture

Per pescare nelle zone "Prendi e rilascia" è obbligatorio il possesso del tesserino segnapesci che deve essere compilato dal pescatore per ogni uscita di pesca.

Il tesserino è gratuito, ha la durata di un anno e deve essere obbligatoriamente restituito entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

COME RICHIEDERE IL TESSERINO

ALLO SPORTELLO

Il tesserino segnacatture può essere ritirato direttamente allo sportello di **Regione Lombardia Struttura Agricoltura Caccia e Pesca a Brescia in Via Dalmazia 92/94 dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30; il venerdì dalle 9,00 alle 12,30** e utilizzato immediatamente dal pescatore sul luogo di pesca. In caso di esaurimento della spazio, e solo in questo caso, il pescatore potrà richiedere una nuova stampa presentandosi a Regione Lombardia - UTR Struttura Agricoltura Caccia e Pesca con il precedente tesserino esaurito.

ON LINE

Il tesserino può essere richiesto on line scrivendo una mail ai seguenti indirizzi: **utr_brescia@regione.lombardia.it**. Verrà inviato al richiedente via mail in formato pdf. Dovrà essere stampato a cura del pescatore. Esaurito lo spazio riservato alla compilazione, e solo in questo caso, il pescatore avrà cura di ristampare nuovamente il pdf. I fogli stampati successivamente alla prima stampa dovranno sempre essere uniti ai precedenti. Ai fini dei controlli, il pescatore dovrà possedere sul luogo di pesca la stampa del file del pdf "TESSERINO" insieme alle sue successive ristampe, unite alle precedenti in ordine cronologico. Il pescatore dovrà sempre essere in possesso del tesserino dal giorno della prima stampa a quello dell'ultima.

SUL LUOGO DI PESCA

Nelle immediate vicinanze delle zone di pesca "Prendi e rilascia", il tesserino può essere ritirato rivolgendosi alle seguenti associazioni e/o referenti:

1. VEZZA d'OGLIO – Fiume Oglio EUFF Centro Eventi Adamello via del piano 1, Vezza d'Oglio tel. 0364 737031

2. SONICO/MALONNO – Fiume Oglio A.P.S Sonico Mottinelli tel. 0364-72924 A.P. Malanno Bona Mirco tel. 328 6711832

Bar Alexander via Torre, 27 Malonno tel. 0364 635215 Tuttopesca di Avanzino Giuseppe via Nazionale, 55 Cedegolo tel. 329 4915874

3. CETO/CERVENO – Fiume Oglio Gruppo pescatori Pallobbia Bortolo Gasparini tel. 339 1238997 Big Bar via Badetto, 17 Ceto tel. 0364 433672

4. DARFO BOARIO TERME – Fiume Oglio Associazione Pesca a mosca Vallecamonica tel. 327 1738664 Il Martin pescatore via Calatafimi 6, Darfo Boario tel. 0364 534161

5. PARATICO – Fiume Oglio Fishing club del Monte Bronzone tel. 348 2101012 F.lli Buelli di Buelli Giacomo & C. Via Roma, 8 Paratico tel. 035 911332; Agriturismo Cascina Oglio via Frosio, 4 Villongo tel. 035 914125

6. SABBIO CHIESE – Fiume Chiese Club pesca a mosca Brescia tel.335 1298131 Bar Malpensa via XX Settembre, 79 Sabbio Chiese tel.0365 85124; Pescamania Piazza Mezzuli 23, Roè Volciano tel. 0365-598401

7. BEDIZZOLE – Fiume Chiese APSD il Chiese Claudio Maccarinelli tel 331 3036324 Bar centrale Piazza Vittorio Emanuele II, 8 Bedizzole tel. 328 8145666; Chiosco del Chiese Via Garibaldi , 12 Bedizzole tel. 347 9337112

8. CALCINATO – Fiume Chiese Enalpesca Calcinato Concari Sergio tel. 339 2521502 Enalpesca Calcinato presso Ruggero Zarantonello tel.339 6586720; Emanuele Bellotti tel. 333 2472591

9. CALVISANO – Fiume Chiese Soc. Il Chiese di Calvisano Giancarlo Imperadore tel. 334 3508638 Bar "I 3 Miti" via S. Michele, 34 Calvisano Tabaccheria Romagnoli via B. Maggi, 5 Mezzane di Calvisano

10. TOSCOLANO – Torrente Toscolano A.P.D. La fario ZPS Toscolano Diego Almici tel.334 6148641 Paolo Marai Tel. 348 4904277 ; Osteria ai Cantagai (chiuso mercoledì) Via del Sarto Toscolano Maderno tel. 334 2521129 (Lara) Associazione UPDG Via Valle Cartiere, 52 Toscolano M.Tel 380 7085904 (Lorenzo) 329 4224442 (Fabio) Pescheria LagomarFish Via Giordani, 4 Toscolano M.tel. 0365 643671 (negoziò) – 348 4904277 (Paolo)

11. VESTONE - fiume Chiese ASSOCIAZIONE PESCATORI VALCHIESE 2006 - Vestone - Bonomini Paolo cell. 333 19 25 612; PESCAMANIA - Piazza Vezzulli, 23 - Roè Volciano tel. 0365/598401 BAR 900 - Piazzale Perlasca, 12 – Vestone; B.B. LA BIRRERIA - via IV Novembre, 8 - Vestone - tel. 0365/81257 BAR PASTICCERIA IL FIORE - Piazzale Perlasca, 41 - Vestone - cell. 339 33 65 402

12. RUDIANO - fiume Oglio ASSOCIAZIONE AILPS - Rossoni Domenico cell.338-8727590 Negoziò di pesca – Emporiò V.le A. De Gasperi, 62 – Rudiano tel. 030/7167401

13. OFFLAGA- fiume Mella ASSOCIAZIONE AILPS - Rossoni Domenico cell.338-8727590 Bar Castello Piazza Martiri, 3 – Offlaga tel. 030/979482

14. ANGOLO TERME – torrente Dezzo ASSOCIAZIONE PESCATORI SPORTIVI ANGOLO TERME cell. 3482845893; Hotel pizzeria Dovina Via Regina Elena, 6 – Angolo Terme tel: 0364/548218

COME RESTITUIRE IL TESSERINO SEGNACATURE

Il tesserino può essere restituito:

- direttamente allo **sportello** di Regione Lombardia – Ufficio Territoriale Regionale di Brescia - Struttura Agricoltura Caccia e Pesca a Brescia in Via Dalmazia 92/94 dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30; il venerdì dalle 9,00 alle 12,30
- **inviato scansionato** con tutti i dati compilati al seguente indirizzo mail: **utrbrescia@regione.lombardia.it**
- restituito **alle associazioni** e/o referenti sui luoghi di pesca.

ZONE DI PESCA INVERNALE NELLE ACQUE DI TIPO B

La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata da un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio sino ad un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre. Unica eccezione a questa regola è costituita da tratti d'acqua individuati nei piani provinciali dove è presente una consistente popolazione di temolo oppure nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura.

In provincia di Brescia tali zone sono due:

Fiume Mella – Comune di Gardone Val Trompia dal ponte romano di Inzino sino alla località Corona per 2.154 m gestione: FIPSAS

Fiume Chiese – Comune di Sabbio Chiese nel tratto di pesca a mosca: dall'Isolotto a valle della frazione Pavone fino alla località "Fornaci" per 1.340 m. Pesca no kill a piede asciutto dall'1 novembre sino all'ultima domenica di febbraio

PESCA DILETTANTISTICA DA NATANTE

E' consentita la pesca da natante ancorato o in movimento nei soli laghi di Garda, Iseo, Idro e Moro. In tutte le altre acque provinciali l'uso del natante per la pesca è consentito solo se quest'ultimo poggia con una estremità alla riva.

LAGHETTI DI PESCA SPORTIVA

I laghetti di pesca sportiva sono disciplinati dal regolamento regionale 9/2003

Il Regolamento Regionale n. 9/2003 disciplina la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento. I bacini di cui sopra assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca (C.P.P.) a seguito di specifica autorizzazione, previa domanda da parte di chi ha la disponibilità dei bacini.

L'esercizio della pesca nei C.P.P. può essere concesso in deroga ai periodi di divieto di pesca, alle misure minime della fauna ittica e quantità di cattura, agli orari e mezzi di pesca di cui al Regolamento Regionale n. 9/2003.

Per esercitare la pesca nei C.P.P. non vi è l'obbligo della licenza di pesca.

I Centri Privati di Pesca devono essere segnalati con l'apposizione di tabelle su conforme modello rilasciato unitamente all'autorizzazione.

Il titolare del C.P.P. deve provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal C.P.P., debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura. Il pesce pescato nei C.P.P. deve essere sempre asportato morto.

PESCA SUBACQUEA

Le modalità di pesca subacquea sono indicate nell'art. 10 del regolamento regionale 9/2003. Il regolamento regionale 5/2013 contiene le disposizioni per la pesca subacquea nel lago di Garda. I tratti di pesca subacquea sono stati individuati nel piano ittico provinciale.

La pesca subacquea può essere effettuata da soggetti in possesso della licenza di tipo B, solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato. La pesca subacquea può essere esercitata solo ed esclusivamente nel Lago di Iseo e di Garda, limitatamente ai seguenti tratti:

LAGO D'ISEO (Zona 1)

Dall'inizio della **Galleria "Colomber" in Vello** fino alla località "Cavallo" all'inizio dell'abitato di Govine in comune di Pisogne per un limite di 60 metri dalla riva.

LAGO DI GARDA (Zona 2)

Da Limone a Gargnano: dal confine con la provincia di Trento fino al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

Toscolano dal porto nuovo (scalo traghetti) al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

LAGO DI GARDA (Zona 3)

Da S. Felice a Desenzano: dal porto di Portese fino al ponte Feltrinelli in Desenzano per 1 Km dalla riva;


Da Desenzano a Sirmione: da Villa Miramare in Desenzano fino alle Grotte di Catullo per 1,5 Km dalla riva con una fascia di rispetto di 100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;

Sirmione: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine con la Provincia di Verona per 1,5 Km dalla riva con fascia di rispetto di 200 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno da Porto Galeazzi fino alla località Punta Grò.


Disposizioni per la pesca subacquea nel lago di Garda

La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è consentita ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di pesca A o B, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte;
- con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza;
- con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva non è obbligatorio l'adempimento di tale obbligo;
- entro una distanza da 50 metri dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
- a una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto;
- a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione e dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti; al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea; al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.
- è vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione;
- è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.







GARE DI PESCA

I tratti destinati alle manifestazioni di pesca sportiva sono indicati nel piano ittico provinciale; le disposizioni relative allo svolgimento delle gare sono contenute nel regolamento provinciale 24 febbraio 2012 n. 62

I **campi di gara permanenti** sono gestiti dalle sezioni provinciali delle Associazioni di pescatori riconosciute. I campi di gara permanenti in provincia di Brescia, come da elenco sotto riportato, sono delimitati con **tabelle fisse** che riportano l'indicazione del gestore.

Non può essere organizzata più di una gara per giornata nello stesso campo di gara. Gli **organizzatori possono immettere pesce adulto** (nelle acque B: trota fario e trota iridea; nelle acque C trota iridea) prima dell'inizio della gara (nel caso di gare con inizio alla mattina non prima delle ore 12 del giorno precedente e nel caso di gare con inizio nel pomeriggio, non prima delle ore 7 del giorno di svolgimento della gara). Dal momento della semina sino all'inizio della gara la pesca è vietata a chiunque; dall'inizio della gara al termine della stessa, la pesca è riservata ai soli partecipanti. **Quando non sono in corso gare, la pesca è libera a tutti.**

Gli organizzatori devono munire i partecipanti alla gara di tagliando autorizzativo di riconoscimento e rilasciano ai partecipanti una **dichiarazione attestante il pescato** ai fini di legittimarne la detenzione e il trasporto.

Durante le gare di pesca possono essere superati i limiti di cattura previsti dalla legge regionale

Possono essere autorizzate **manifestazioni di pesca a carattere locale** in tutte le acque classificate ai fini della pesca, in tratti individuati dai richiedenti e preventivamente concordati con un limite di **quattro manifestazioni all'anno entro i confini di ciascun Comune.**

Le modalità di svolgimento delle manifestazioni nei campi di gara cosiddetti "temporanei" sono uguali a quelle previste per le gare nei campi di gara permanenti.

Il tratto d'acqua è contrassegnato con tabelle che riportano il nome dell'organizzatore, la data e l'ora di decorrenza del divieto temporaneo di pesca, la data e l'ora di inizio e termine della manifestazione. Le **tabelle** dovranno essere **rimosse al termine della manifestazione.**

Le **gare di pesca subacquea** possono essere autorizzate esclusivamente entro gli stessi tratti del Lago di Garda e del Lago d'Iseo individuati per l'esercizio della pesca subacquea in un **numero massimo di 4 gare** di pesca subacquea **all'anno per ciascun lago.** L'area interessata dalla gara dovrà essere opportunamente delimitata con apposite **boe di segnalazione.** La gara non potrà avere inizio prima delle ore 9 e dovrà avere termine entro le ore 18.

Le **gare di pesca da natante** possono essere autorizzate **solo** nelle **acque di tipo A.** Le **gare di pesca** con l'utilizzo del **ciambellone** (belly boat) possono essere autorizzate **solo** nelle **acque di tipo A) e di tipo C).**

Elenco dei campi di gara permanenti

ALLIONE

PAISCO LOVENO dalla baita del capriolo al ponte crollato per 453 m
AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

CAFFARO

BAGOLINO Dall'imbocco della galleria della centrale fino alla confluenza del fiume Chiese per 2030 m
FIPSAS Tel. 030 310968

BAGOLINO. Dal ponte Destrine al ponte Selva per 1.350 m.
FIPSAS Tel. 030 310968

CASTRINA

CHIARI Dalla cascina lunga al casello ferroviario per 639 m
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

GAMBARA

GOTTOLENGO Dal ponte sul fiume Gambara in via Roma alla confluenza col fiume Redone per 500m
FIPSAS Tel. 030 310968

CHIESE

CALVISANO: Parte nord dall'immissione del Garza al ponte di Mezzane per 1.878 m; parte sud dalla località Canove al ponte di Visano per 1486 m.
FIPSAS Tel. 030 310968

GAVARDO VILLANUOVA: Dalla presa idroelettrica di Bostone alla passerella ciclo-pedonale per 1062 m
FIPSAS Tel. 030 310968

GAVARDO: Dalle paratie del Naviglio Grande all'uscita canale centrale di san Martino per 1.378 m
FIPSAS Tel. 030 310968

MONTICHIARI Dal ponte Stendhal vicino al centro fiera al ponte della cartiera del Chiese per 2.488 m
ENALPESCA Concari Sergio cell. 338 9655909 e-mail: sergioconcari@alice.it

SABBIO CHIESE Dalla località Pomerlino alla confluenza torrente Trinolo 1.650 m
ITALPESCA Mazzini Valerio cell. 333 1247109 e-mail: valerio.mazzini@alice.it

VOBARNO: Dalla ferriera di Carpeneda all'inizio del bacino Enel di Carpeneda per 2.170 m
Salmonidi
FIPSAS Tel. 030 310968

CALCINATO. Dalla località Isola alla località ponte ferrovia per 700m.
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

DEZZO

ANGOLO TERME: Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme per 1.013 m
Salmonidi
FIPSAS Tel. 030 310968

FRIGIDOLFO OGLIO

PONTEDILEGNO Da Ponte buoi a Ponte giovinezza per 1.764 m
AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

GRIGNA

BERZO INFERIORE: Tratto di torrente compreso tra il ponte sul Grigna e la località Salun per 1.504 m
FIPSAS Tel. 030 310968

MELLA

BOVEGNO: Dal Ponte S. Rocco al Ponte di Aiale per 2656 m
FIPSAS Tel. 030 310968

COLLIO: Dalla confluenza del Torrente Bavorgo con il Fiume Mella fino alla Miniera "Tassara" per 1.545 m FIPSAS Tel. 030 310968

GARDONE VALTROMPIA: Dal Ponte Romano di Inzino alla località Corona per 2.514 m
FIPSAS Tel. 030 310968

OFFLAGA: Dalla sbarra della pista ciclabile al ponte sul Mella in Via Cardinale per 1.587 m
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

PEZZAZE: Dall'inizio del prato di Cascina Camerle di Aiale, fino alla presa d'acqua della Redaelli in Ponte Forni per 1.757 m
FIPSAS Tel. 030 310968

SAREZZO : Dalla centrale idroelettrica di Zanano al ponte di Noboli in via dei Patrioti)
ARCIPESCA Marco Terzari 320 1832174

TAVERNOLE MARCHENO: Da Ponte Archino a Ponte Chiesa per 1.409 m
ARCIPESCA Marco Terzari 320 1832174

OGLIO

BRENO E MALEGNO: Dalla passerella che porta in località Calumet in Breno fino allo sbocco del Torrente Lanico in Malegno per 2.323 m
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

CETO: Dall'incrocio tra via Badetto e via Preda sino all'incrocio tra via Nazionale e svincolo superstrada valle Camonica in Comune di Ceto per 1.920 m.
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

SELLERO Dalla località affluente del torrente Re alla località Ponte Nuovo per 633 m.
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

DARFO BOARIO TERME: Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con Bergamo in località Bessimo al limite sud del muro di cinta della "Beton Camuna" per 6.097 m FIPSAS Tel. 030 310968

MALONNO: Dalla confluenza del rio di alanno alla confluenza con il torrente Remulo per 2300 m. Salmonidi AILPS Casalini Guido cell. 333 6152428

NIARDO: Dal confine con il Comune di Losine sino al confine con il Comune di Breno AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

BERZO DEMO Dalla località affluente Allione al ponte della tangenziale per 1.300 m.
AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

CAPRIOLO fraz. PORTO Dallo sbarramento a valle per 1.150 m. FIPSAS Tel. 030 310968

RUDIANO Da Cascina Maglio fino alla lanca (compresa) della Cascina Pescatori per 2.500m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

VALLE CAVENA

ESINE Dal Ponte Plagnone alla cascata per 400 m AILPS Rossoni Domenico cell. 338 8727590 anlc.nico@virgilio.it

VALLE DELLE VALLI

PRESTINE Dalla località Massicolo al ponte sul torrente in Via Roncolino per 561 m
AILPS - Casalini Guido cell. 333 6152428

VRENDA

SABBIO CHIESE Dall'uscita del fiume Chiese alla travata in località Fornaci per 1.265 m
ITALPESCA Mazzini Valerio cell. 333 1247109 e-mail: valerio.mazzini@alice.it

Elenco dei campi gara permanenti nelle acque in concessione

<i>Corso d'acqua</i>	<i>Comuni</i>	<i>Concessionario</i>
NAVIGLIO GRANDE BRESCIANO	Da Gavardo a Brescia - Sant'Eufemia	FIPSAS
NAVIGLIO DI ISORELLA	Da Ghedi a Isorella	FIPSAS
FIUME MELLA	Da Castelmella a Capriano	FIPSAS
ROGGIA GIRELLI	Da Poncarale a Bagnolo Mella	FIPSAS
ROGGIA SANTA GIOVANNA	Da Leno a Ghedi	FIPSAS

INFORMAZIONI IN BREVE

Specie ittiche vietate

CORPO IDRICO	SPECIE ITTICHE DI CUI E' VIETATA LA PESCA
Lago di Garda	Alborella (<i>Alburnus alborella</i>) Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>) Carpione (<i>Salmo carpio</i>)
Lago d'Iseo	Alborella (<i>Alburnus alborella</i>)
Lago d'Idro	Alborella (<i>Alburnus alborella</i>) Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) Cobite (<i>Cobitis taenia</i>) Cobite mascherato (<i>Sabanejeweia larvata</i>) Ghiozzo padano (<i>Padagogivius martensii</i>) Lampreda padana (<i>Lethenteron zanandreaei</i>) Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); Panzarolo (<i>Orsinis gobius punctatissimus</i>) Pigo (<i>Rutilus pigus</i>) Savetta (<i>Condrostoma soetta</i>) Scazzone (<i>Cottus gobio</i>) Spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) Trioitto (<i>Rutilus Erythrophthalmus</i>)
Acque di tipo B	Alborella (<i>Alburnus alborella</i>) Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) Cobite (<i>Cobitis taenia</i>) Cobite mascherato (<i>Sabanejeweia larvata</i>) Ghiozzo padano (<i>Padagogivius martensii</i>) Lampreda padana (<i>Lethenteron zanandreaei</i>) Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); Panzarolo (<i>Orsinis gobius punctatissimus</i>) Pigo (<i>Rutilus pigus</i>) Savetta (<i>Condrostoma soetta</i>) Scazzone (<i>Cottus gobio</i>) Spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) Trioitto (<i>Rutilus Erythrophthalmus</i>)
Acque di tipo C escluso Fiume Oglio sublacuale	Alborella (<i>Alburnus alborella</i>) Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) Cobite (<i>Cobitis taenia</i>) Cobite mascherato (<i>Sabanejeweia larvata</i>) Ghiozzo padano (<i>Padagogivius martensii</i>) Lampreda padana (<i>Lethenteron zanandreaei</i>) Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>); Panzarolo (<i>Orsinis gobius punctatissimus</i>) Pigo (<i>Rutilus pigus</i>) Savetta (<i>Condrostoma soetta</i>) Scazzone (<i>Cottus gobio</i>) Spinarello (<i>Gasterosteus aculeatus</i>) Trioitto (<i>Rutilus Erythrophthalmus</i>)
Fiume Oglio sub lacuale	Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>) Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)
Tutte le acque di regione Lombardia	Storione (<i>Acipenser naccarii</i> – <i>Acipenser sturio</i>)

Quantità massima di cattura consentita al pescatore dilettante per giornata

LAGO DI GARDA		LAGO D'ISEO		LAGO D'IDRO	
COREGONE	10 capi	COREGONE	10 capi	COREGONE	10 capi
TROTA tutte le specie	5 capi	TROTA MARMORATA	1 capo	TROTA MARMORATA e ibridi	1 capo
LUCCIO	2 capi	Altri Salmonidi : TROTA tutte le specie, e SALMERINI	6 capi	Altri Salmonidi : TROTA tutte le specie, e SALMERINI	6 capi
PERSICO REALE	20 capi	TEMOLO	2 capi	TEMOLO	2 capi
		LUCCIO	2 capi	LUCCIO	2 capi
5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.		5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.		5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie; 1 kg complessivo di Vairone, Gobione e Sanguinerola	

ACQUE B		ACQUE C		FIUME OGLIO SUBLACUALE	
TROTA MARMORATA e ibridi	1 capo	TROTA MARMORATA e ibridi	1 capo	TROTA MARMORATA e ibridi	1 capo
TEMOLO	2 capi	TEMOLO	2 capi	TEMOLO	1 capo
Altri Salmonidi: TROTA tutte le specie, e SALMERINI	6 capi	Altri Salmonidi: TROTA tutte le specie, e SALMERINI	6 capi	Altri Salmonidi: TROTA tutte le specie, e SALMERINI	6 capi
LUCCIO	2 capi	LUCCIO	2 capi	LUCCIO	2 capi
				PERSICO REALE	15 capi
VAIRONE, GOBIONE e SANGUINEROLA	1 kg	VAIRONE, GOBIONE e SANGUINEROLA	1 kg	ALBORELLA, VAIRONE e TRIOTTO	3 kg
5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.		5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.		5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie.	

Pesca notturna

CORPO IDRICO	<i>Pesca notturna: modalità di esercizio e specie consentite</i>
Lago di Garda	È consentita solo da riva con l'utilizzo della canna (massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali) limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi ed alla bottatrice. □
Lago d'Iseo	È consentita all'anguilla, alla carpa (con la tecnica denominata "carpfishing") e al siluro da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva a piede asciutto.
Lago d'Idro	E' consentita all'anguilla, al siluro ed alla carpa attraverso la tecnica nota come carofishing
Acque di tipo B	-
Acque di tipo C escluso Fiume Oglio sublacuale	È consentita la pesca notturna limitatamente all'anguilla, al siluro e alla carpa attraverso la tecnica nota come carpfishing
Fiume Oglio sublacuale	E' consentita unicamente in zone raggiungibili da terra, con canna lenza con o senza mulinello, da usarsi esclusivamente "a fondo" utilizzando esclusivamente come esche il lombrico e il pesce morto, alle seguenti specie: anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>) e pesce gatto. E' vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.

Esche e pasture

Corpo idrico	Esche e pasture
Lago di Garda	<p>E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali</p> <p>E' vietato utilizzare come esca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il sangue solido e le interiora di animali - soggetti appartenenti alla specie anguilla europea - specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago - specie che non abbiano raggiunto la taglia minima di cattura <p>Larva di mosca carnaria (bigattino): Dall'1 ottobre al 31 maggio la larva di mosca carnaria si può detenere e usare non più di 1 kg di larva di mosca carnaria per giornata. Dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 9 alle ore 19 si può detenere e usare per giornata non più di 100 gr di esche naturali tra cui anche le larve di mosca carnaria.</p> <p>Pastura E' vietato pasturare con prodotti chimici, con il sangue solido o liquido e con interiora di animali. Dall'1 ottobre al 31 maggio si può detenere e usare per giornata non più di 2 kg di pastura comprensivi delle larve di mosca carnaria. Dall'1 giugno al 30 settembre dalle ore 9 alle ore 19 si può detenere e usare per giornata solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore ad 1 kg</p>
Lago d'Iseo Lago d'Idro	<p>Per la pesca con l'esca viva è consentito solo l'uso di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino.</p> <p>E' vietato detenere per la pastura e come esca un quantitativo superiore a 500 gr di larva di mosca carnaria.</p> <p>E' vietato utilizzare come esca il sangue solido.</p> <p>E' vietato pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche</p>
Acque di tipo C escluso Oglio sub lacuale	<p>Per la pesca con l'esca viva è consentito solo l'uso di specie autoctone e/o pescate nello stesso bacino.</p> <p>E' vietato detenere per la pastura e come esca un quantitativo superiore a 500 gr di larva di mosca carnaria.</p> <p>E' vietato utilizzare come esca il sangue solido.</p> <p>E' vietato pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche</p> <p>E' vietata la pasturazione nel lago Valvestino e nel Fiume Chiese da Vobarno a Bedizzole in località Bettoletto. E' vietato l'uso della larva di mosca carnaria nel Fiume Chiese a Vobarno dal confine tra le acque B e C fino alla galleria vecchia; a Gavardo dalla località Molino al ponte al centro del paese; a Villanuova S.C.: in tutto il territorio del comune escluso il campo gara.</p>
Fiume Oglio sublacuale	<p>Esche e pasture sono consentite nella misura massima complessiva di 2,5 kg per giornata con il limite di 500 gr di larva di mosca carnaria.</p> <p>Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca regolarmente autorizzate ove comunque permane il limite massimo di detenzione ed utilizzo di 500 g di larve di mosca carnaria.</p>
Acque di tipo B	<p>E' vietato utilizzare la larva di mosca carnaria sia come pastura che come esca.</p> <p>E' vietato pasturare in qualsiasi forma.</p>

TITOLO IX

Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione

Capo I

Disposizioni generali e organizzative

Art. 131

(Principi e finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico e ai fini dell'incremento naturale della fauna stessa, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque e alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale e ambientale.

2. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca e al ripopolamento delle acque.

3. Per la finalità di cui al comma 1 la Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica e dell'ambiente anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.

4. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dal presente titolo, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzerne firmata a Roma il 19 marzo 1986).

4 bis. Costituisce attività di pesca ogni azione diretta a catturare pesci o ciclostomi nelle acque in cui essi vivono.

Art. 132

(Funzioni amministrative)

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea e con lo Stato nonché la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico e il coordinamento delle funzioni conferite. Alla Regione competono, inoltre, le funzioni che richiedono accordi con altre Regioni.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative previste dal presente titolo, comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette.

3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse comune degli enti di cui al comma 2 sono esercitate dai medesimi enti.

4. La provincia di Sondrio può adottare un regolamento relativo alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.

5. In caso di accertate inadempienze della provincia di Sondrio nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Giunta regionale assegna un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta.

Art. 133

(Diritti esclusivi di pesca)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.

2. Il diritto esclusivo di pesca è esercitato dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dal presente titolo nell'interesse della comunità.

3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato dai soggetti di cui al comma 2 alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.

4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio elaborano un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affidano l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.

5. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sentite le rispettive consulte della pesca, espropriano, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.

6. L'indennità di esproprio è determinata dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio per l'esercizio del diritto.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l'esercizio.

8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 138 la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data di avvio dello stesso procedimento di esproprio.

Art. 134

(Concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura, altre attività ittiogeniche e gestioni particolari della pesca)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura, acquacoltura e altre attività ittiogeniche.

2. Nel rispetto delle carte ittiche, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, per attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale, possono affidare la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta.

3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a dieci anni ed è rinnovabile.

4. Al concessionario o a persone da lui autorizzate è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.

5. Nel rilascio delle concessioni è data priorità ai pescatori di professione associati per le acque classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 137; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, i comuni e le comunità montane, per esercitare la gestione della pesca, possono avvalersi delle associazioni di pescatori dilettanti in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

Art. 135 (Consulte della pesca)

1. È istituita la consulta regionale della pesca che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;

b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;

c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;

d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. *Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. vvv) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 25.*

3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la Giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato che la presiede;

b) dal presidente della provincia di Sondrio o da un suo delegato;

c) dal dirigente regionale competente;

d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;

e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;

f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da un rappresentante degli acquacoltori designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 136 e un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della Giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita.

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 136.

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per materia se delegato provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Il Presidente della consulta regionale può far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della Giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

10. La provincia di Sondrio e la Regione provvedono rispettivamente alla costituzione di una consulta provinciale della pesca e di consulte territoriali della pesca il cui territorio di riferimento corrisponde a quello di competenza degli uffici territoriali regionali. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

10 bis. In relazione ai temi trattati, i lavori della consulta regionale della pesca sono di norma organizzati in modo che sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle consulte territoriali della pesca.

Art. 136

(Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:

a) siano costituite mediante atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza e abbiano versato il tributo regionale annuale;

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

3) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 138;

4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;

5) collaborare con la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio alle attività di gestione delle acque;

6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

2. La qualificazione è attribuita con decreto del dirigente competente e revocata se vengono meno i requisiti di cui al comma 1.

Capo II

Programmazione e gestione dell'ittiofauna

Art. 137

(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.

2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittio-geniche che presentano una popolazione ittica durevole e abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca sono classificate di tipo A.

3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole sono classificate di tipo B.

4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.

5. Laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.

6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.

7. La provincia di Sondrio provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente situate nel proprio territorio. La Regione provvede alla classificazione delle acque di tipo A, B e C in tutti gli altri casi.

8. *Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 8, lett. x) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7*

9. La classificazione delle acque operata dalla provincia di Sondrio è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione.

10. Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con le regioni confinanti.

Art. 138

(Strumenti di programmazione e pianificazione per la gestione ittica)

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 135, adotta i seguenti strumenti di programmazione, indirizzo, ricognizione e pianificazione:(329)

a) documento tecnico regionale per la gestione ittica contenente le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna;

b) carta ittica regionale, redatta sulla base delle caratterizzazioni effettuate in attuazione della direttiva 2000/60/CE e sulla base della carta ittica della provincia di Sondrio, per il relativo territorio; la carta ittica regionale contiene la ricognizione delle specie ittiche presenti nel territorio regionale distinte in autoctone e alloctone e la rappresentazione dello stato delle comunità ittiche dei principali corpi idrici lombardi, nonché l'individuazione dei corpi idrici con l'indicazione della lunghezza, della larghezza e della portata d'acque in scala 1:50.000 e l'individuazione delle vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica;

c) programma triennale regionale della pesca e dell'acquacoltura, contenente obiettivi e priorità delle politiche di sostegno e di governo degli utilizzi a rilevanza economica diretta della risorsa ittica, sentita la commissione consiliare competente;

c bis) piano ittico regionale, redatto sulla base del documento tecnico regionale e della carta ittica regionale, contenente, per quanto attiene alla acque regionali e con esclusione di quelle della provincia di Sondrio:

1. l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;

2. le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;

3. l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;

4. le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;

5. l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;

6. l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;

7. le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica, nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;

8. le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;

9. l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;

10. l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;

11. l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";

12. l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;

13. la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano.

2. Gli indirizzi e le prescrizioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;

b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;

c) l'indicazione delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;

d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;

e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione del piano ittico di cui al comma 5.

3. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato e aggiornato almeno ogni dieci anni tenendo conto degli aggiornamenti del piano ittico della provincia di Sondrio e dei programmi di misure previsti dalle norme in materia di tutela delle acque.(334)

4. Ferme restando previsioni e periodicità di aggiornamento del documento, la Regione, sentita la provincia di Sondrio, può emanare ulteriori criteri ed indirizzi tecnici in ordine a:(335)

a) protocolli di rilevamento delle comunità ittiche da adottare per l'elaborazione e l'aggiornamento della carta ittica regionale e della carta ittica della provincia di Sondrio, in funzione della confrontabilità e della rappresentabilità dei relativi dati alla scala regionale;(336)

b) modalità di conferimento in forma digitale degli elaborati relativi alla carta e al piano ittico della provincia di Sondrio, in funzione della necessità della loro congruenza con il Sistema informativo territoriale (SIT) regionale e per consentirne analisi, elaborazione e valutazione.

5. La provincia di Sondrio, sentita la consulta provinciale della pesca e in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica e sulla base della propria carta ittica approva il piano ittico provinciale.

6. Il piano ittico provinciale contiene necessariamente:

- a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, o da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
- b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca;
- c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
- d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
- e) l'individuazione delle zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
- f) l'individuazione dei tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
- g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
- h) le indicazioni relative ai ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone;
- i) l'individuazione dei tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
- k) l'individuazione dei tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
- l) l'individuazione dei tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";
- m) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
- n) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.

7. Per quanto attiene ai ripopolamenti di fauna ittica di cui al comma 6, lettera h), e al comma 1, lettera c bis), punto 8, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalle carte ittiche, sentite le rispettive consulte territoriali e provinciale della pesca, possono effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili previste dal documento tecnico regionale.

8. La provincia di Sondrio approva la carta delle vocazioni ittiche che comprende:

- a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
- b) le vocazioni ittiogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.

Art. 139

(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.

2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 138, comma 6, lettera e) e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8, sono costituite da tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.

3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 138, comma 6, lettera e) e all'articolo 138, comma 1, lettera c bis), punto 8 sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione e al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, in casi di necessità e urgenza, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori dei piani ittici.

5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna e all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità e urgenza i predetti limiti e divieti di pesca dalla provincia di Sondrio nelle acque di sua competenza con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla Regione.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, possono consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.

7. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, al fine di tutelare specie ittiche autoctone, intervengono con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.

8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio esercitano le funzioni amministrative necessarie all'attuazione delle suddette disposizioni, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.

Art. 140 (Ripopolamenti ittici)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della Regione.

2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio entro il 31 dicembre di ogni anno approvano il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.

3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio dispongono, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 149, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.

4. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono autorizzare la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici.

5. È vietato immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.

6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:

a) dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonché per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento delle carte ittiche e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;

b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

Art. 141

(Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)

1. Le amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono a inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

2. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabilite le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:

a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;

b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci e alle cautele da adottarsi nei punti di presa;

c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;

d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.

3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici competenti in materia di pesca della Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio copia delle concessioni e dei disciplinari. Gli uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare,

previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione.

4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro la data di inizio dei lavori, impartiscono all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguire a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.

7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta deve essere recuperata e immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio.

8. Nei casi d'urgenza determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto a interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione all'ente competente per territorio.

9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali e ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

Capo III

Contributi regionali e licenze

Art. 142

(Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio possono attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli e associati, per le seguenti tipologie di intervento:

a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;

b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;

c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;

d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni e in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;

e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;

f) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 143 (Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)

1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;

b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;

c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;

d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico;

d bis) realizzazione di aree naturali di frega e di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

Art. 144 (Licenze di pesca)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;

b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.

2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).

3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalla Regione o dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.

4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.

5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Capo IV

Pesca-turismo

Art. 145

(Attività di pesca-turismo)

1. Per pesca-turismo si intende l'attività dell'imprenditore ittico che imbarca su un'unità di navigazione adibita a pesca professionale persone diverse dall'equipaggio per scopi turistico-ricreativi, compresa la pesca dilettantistica. L'attività di pesca-turismo esclude il servizio di trasporto pubblico. Per la definizione di imprenditore ittico si rinvia all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

2. La licenza di pesca professionale dell'imprenditore ittico assolve l'obbligo di possesso di licenza da parte delle persone imbarcate.

3. L'imprenditore ittico è tenuto a rispettare tutte le norme in materia di trasporto passeggeri e relativa sicurezza e a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dall'attività di pesca-turismo.

Capo V

Divieti e sanzioni

Art. 146

(Divieti)

1. È vietato:

a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;

b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;

c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali e altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;

d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;

- f) pescare con le mani;
- g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili o smuovendo il fondo delle acque o impiegando altri sistemi non previsti dal presente titolo;
- h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche;
- i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
- l) usare il sangue solido come esca;
- m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
- n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
- o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza con o senza mulinello, a una distanza inferiore a quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
- q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
- s) manovrare paratie a scopo di pesca;
- t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
- u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti, anche per periodi limitati, per le acque di competenza, dalla Regione e, sentita la direzione regionale competente, dalla provincia di Sondrio.

Art. 147

(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)

1. Per la violazione delle disposizioni del presente titolo si applicano le seguenti sanzioni:
- a) sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;

b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chi non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 141; la medesima sanzione si applica a chi non rispetta le disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 149, comma 2, per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00; in caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 146, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottempera alle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a tre mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chi esercita la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;

g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chi viola i divieti di cui all'articolo 139, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all'articolo 146, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u); in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chi esercita la pesca in acque dove la pesca è vietata o viola le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chi, in possesso di licenza per la pesca professionale, esercita la pesca in acque non destinate alla pesca professionale o utilizza la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 149, comma 2; incorre nella stessa sanzione chi utilizza mezzi di navigazione a motore o pratica la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici; in caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a dodici mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 140, commi 5 e 6;

l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chi viola ogni altra disposizione del presente titolo non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione del presente titolo dalle amministrazioni competenti.

2. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

3. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti ai quali sia stata sospesa la licenza.

4. A chi esercita la pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).
5. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa all'ufficio competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
6. L'accertamento delle infrazioni compete alle province. L'irrogazione delle sanzioni compete alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio.
7. I relativi proventi sono introitati dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
8. Gli attrezzi e i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati. Sono confiscati i natanti e i mezzi di trasporto e di conservazione del pescato utilizzati per commettere le infrazioni di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c).
9. Gli attrezzi e i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 146, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo non autorizzato sono confiscati e messi all'asta o distrutti dalla provincia, tenuto conto della loro destinazione d'uso.
10. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione del presente titolo, dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici regionale e della provincia di Sondrio è immediatamente confiscata; se è ancora viva e vitale e appartiene a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

Art. 148 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente titolo e l'accertamento delle relative violazioni spettano agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete, altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti di cui all'articolo 133.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
4. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

5. La provincia, in caso di violazioni delle norme del presente titolo commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.

6. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emaneazione di disposizioni organizzative che devono assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.

7. Le somme eventualmente spettanti alla Regione e alla provincia di Sondrio a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), sono introitate dagli stessi enti e destinate ai ripopolamenti ittici e a interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

Capo VI

Disposizioni finali

Art. 149

(Disposizioni finali)

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti e ai divieti previsti dal presente titolo.

2. La Regione, sentita la consulta regionale della pesca, approva il regolamento attuativo del presente titolo; tale regolamento disciplina:

a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;

b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A e C;

c) le acque pubbliche in disponibilità private;

d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;

e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.

f) La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.

f bis) La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 1, lett. c) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20.

3. Il regolamento di cui al comma 2 determina i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua.

4. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto del presente titolo, la ha catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

AVVERTENZA PER I PESCATORI

Utilizzo di canne da pesca nelle vicinanze di linee elettriche

Le canne da pesca in particolare quelle in fibra di carbonio sono conduttrici di elettricità e le linee elettriche possono trovarsi ad un'altezza raggiungibile dalle canne.



A T T E N Z I O N E

- Le linee elettriche sono permanentemente in tensione;
- L'eccessivo avvicinamento o il contatto accidentale delle canne con i fili delle linee elettriche aeree provoca scariche elettriche che possono avere conseguenze fatali;
- Prima di montare la canna da pesca esaminare attentamente l'area in cui si vuole operare per accertare la presenza di linee elettriche ed in tal caso, mantenere una distanza di sicurezza di 70 metri;
- Manovrare con cautela la canna da pesca quando si solleva;
- In caso di pioggia, nebbia e umidità è necessario essere particolarmente prudenti;
- Non mantenere mai la canna da pesca montata durante gli spostamenti da un luogo di pesca ad un altro, e non alzare mai la canna da pesca in prossimità di linee elettriche.



RegioneLombardia

Regione Lombardia - Giunta
AREA - RELAZIONI ESTERNE, TERRITORIALI, INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA
STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

Via Dalmazia, 92/94
25125 Brescia

www.regione.lombardia.it

fax: 030 347199

pec: bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

mail: utrbrescia@regione.lombardia.it

Orari di sportello:

- da lunedì a giovedì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30;
- venerdì dalle 9,00 alle 12,30.

Per informazioni:

- emanuela_massari@regione.lombardia.it - 0303462345;
- pierluigi_busato@regione.lombardia.it - 0303462318.